

ALLEGATO D

CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER L'AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DM. EMESSO DAL
MINISTERO DELL'AMBIENTE IL 24 MAGGIO 2012, RECANTE "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI (CAM)" - CIG 75905342D0**

TRA

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.
181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella
persona del dott. Luca Li Bassi, nato a Milano il 20/02/1963, in qualità di Direttore
Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 27
settembre 2018, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre
2018, al n. 1011.**

E

**La PAREDES ITALIA SPA, con sede legale in Genova (GE), Codice Fiscale e Partita IVA
02974560100, nella persona del Sig. Girolamo Lo Presti, nato a Oliveri (ME),
13/08/1955 in qualità di Procuratore di PAREDES ITALIA SPA, munito dei necessari
poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del
presente *Contratto*.**

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica la PAREDES ITALIA SPA, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento della fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco, conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" – CIG. 75905342D0 , e contraente del presente Contratto;
- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. Girolamo Lo Presti, conferita dalla PAREDES ITALIA SpA in data 18 maggio 2007, autenticata nella firma dal Notaio Giorgio Segalerba di Genova (GE) in data 7 marzo 2018, rep. n. 43419, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AA/91708 del 07/08/2018 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato tutti gli Operatori Economici validamente abilitati alla data di scadenza della presentazione delle offerte, al Bando MePA "Beni", nella categoria "Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti", di cui all'Allegato 13 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione di fornitori di "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta di rifiuti" a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione della Fornitura e degli annessi servizi oggetto del presente Contratto;

- *Allegato "B" - Elenco dei prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco*, indica l'Allegato B alla *Lettera d'invito* come integrato a seguito del chiarimento n.6 del 26/09/2018 nonché la dichiarazione a precisazione del 11/12/2018, prot. Paredes n. Ss/v/91/2018, assunta in pari data al prot. AIFA n.0136678;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal *Fornitore* nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto* come integrata a seguito del chiarimento n. 6 del 26/09/2018 e sottoscritta dal *Fornitore* in data 23/11/2018 nonché la dichiarazione a precisazione del 11/12/2018, prot. Paredes n. Ss/v/91/2018, assunta in pari data al prot. AIFA n.0136678;
- *Fornitura*, indica i beni e gli annessi servizi oggetto del presente *Contratto* come descritti nell' *Allegato "B"* di cui sopra ;
- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del 25/05/2018;
- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del 28/09/2018, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito in data 19/11/18, prot. n. 0127379;
- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria n. 07294/8200/741184 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. il 19/11/2018;
- *Certificazioni ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016*: indica la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dalla CISQ/IMQ in data 02/02/2007 rinnovato in data 22/01/2018 con scadenza al 01/09/2019;
- *Polizza Assicurativa* indica la polizza n. 60/762682775 emessa da UnipolSai

Assicurazioni il 31/12/2005 con scadenza il 31/12/2018;

- n.1 *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione, firmata dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in data

23/11/2018, prot. n. 0129514;

b) l'AIFA, con determina n. 1304 del 07/08/2018 ha indetto una procedura di gara tramite RdO, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art . 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco, conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" – CIG. 75905342D0, per un importo complessivo a base d'asta di euro 74.000,00 (settanquattromila euro/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot. 91708/P del 07/08/2018;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è risultata quella migliore secondo il criterio del prezzo più basso;

d) con determina DG n. 1791 del 13/11/2018 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art . 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società PAREDES ITALIA SPA per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" – CIG. 75905342D0;

e) con nota trasmessa a mezzo PEC del 14/11/2018, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla PAREDES ITALIA SPA secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) con determina DG n. 2032 del 13/12/2018 è stato autorizzato autorizzato il

subappalto in favore della società Elis Italia Spa con sede legale in San Giuliano

Milanese (MI) – 20098- Via Monferrato 62, Codice Fiscale e Partita Iva

05451410158, per l'esecuzione delle attività di "Ritiro e consegna cotone" per

un importo massimo pari ad euro 10.451,28

(diecimilaquattrocentocinquantuno/28) oltre IVA, corrispondente al 18,00%

dell'importo del presente *Contratto*;

g) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di fornire prodotti conformi alle disposizioni di cui

al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri

ambientali minimi (CAM)" per l'affidamento del servizio di pulizia e per la

fornitura di prodotti per l'igiene, nonché di possedere i requisiti di ordine

generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e

forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è

oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.

Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti

i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*

nonchè l'Allegato 1 al Bando "Prodotti"– Condizioni Generali di Contratto relative

alla fornitura di "Prodotti" Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di

prodotti (Allegato 13 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione di Fornitori

di "Prodotti Monouso, Per Le Pulizie E Per La Raccolta Rifiuti" "Fornitura di Beni

alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si

richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA

predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2

Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3

Patto di integrità, nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di*

invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e

quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a

scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso

per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli

acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa

prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali

modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o

abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di

norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in

vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'AIFA affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, la Fornitura

di prodotti igienico sanitari a ridotto impatto ambientale in conformità coi criteri

ambientali minimi dei prodotti per l'igiene di cui al decreto ministeriale emesso dal

Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi

(CAM)" per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per

l'igiene.

In particolare forma oggetto della prestazione la fornitura di prodotti igienico sanitari e l'erogazione degli annessi servizi come elencati nell'*Allegato B – Elenco dei prodotti igienico sanitari* con le modalità e alle condizioni specificate nel presente *Contratto*, nella *Lettera d'invito* e nell' *Offerta Economica*.

La *Fornitura* e gli annessi servizi dovranno essere eseguiti presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco ubicate in Roma, in Zona a Traffico Limitato, e precisamente:

- **Via del Tritone n. 181, dal piano terra al 7° piano**, all'interno della quale si trovano in totale n. 18 bagni così dislocati:

al piano terra: n. 2 bagni per donne, n. 2 bagni per uomini, n. 1 bagno per disabili;

dal piano 1° a 5°: n. 2 bagni per donne, n. 2 bagni per uomini, n. 1 bagno per disabili;

al piano 6°: n. 3 bagni per donne, n.1 bagno disabili/uomini;

al piano 7°: n. 1 bagno per donne, n. 3 bagni per uomini;

- **Via del Tritone n. 169, piano secondo**, all'interno della quale si trovano in totale n. 6 bagni e precisamente:

al piano secondo int.4 : n.2 bagni per donne, n.2 bagni per uomini;

al piano secondo int.6: n.1 bagno per donne, n.1 bagni per uomini;

- **Via del Tritone n. 169, piano terzo**, all'interno della quale si trovano in totale n. 3 bagni e precisamente:

al piano terzo int.8: n.2 bagno per donne, n.1 bagno per uomini;

- il magazzino dell'AIFA è ubicato all'interno dello stabile di via del Tritone n. 181 ed è accessibile da via dei Maroniti 40.

In caso di trasferimento e/o ampliamento della/e sede/i dell'AIFA, l'AIFA si riserva la facoltà di esercitare il recesso di cui al successivo art. 11, comma 1 lettera a),

ovvero in alternativa e a suo insindacabile giudizio, di chiedere all'*Aggiudicatario* che le *Forniture* con gli annessi servizi vengano resi presso la/e diversa/e sede/i sempre all'interno del territorio di Roma Capitale che dovesse/ro essere in futuro assegnata/e all'*AIFA* in aggiunta o al posto delle predette sedi attuali, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA* di alcun tipo o natura rispetto ai prezzi offerti dall'*Aggiudicatario* in sede di gara.

2. I quantitativi elencati nell'*Allegato B* - si riferiscono ad un fabbisogno presunto per 24 mesi e hanno valore puramente indicativo e non vincolante, potendo le quantità variare in più o in meno in relazione alle reali necessità di *AIFA*. L'*AIFA*, infatti, si riserva di ordinare, a suo insindacabile giudizio, i quantitativi di ogni prodotto/servizio secondo le reali necessità che saranno rappresentate dai propri Uffici e l'*Aggiudicatario* si impegna ad accettare fin d'ora le modifiche quantitative del normale fabbisogno presunto annuo dell'*AIFA* che, di volta in volta, si renderanno necessarie.

3. La *Fornitura* avverrà a somministrazione, nell'arco di validità del contratto, per far fronte alle esigenze dell'*AIFA*. La *Fornitura*, infatti, sarà effettuata mediante diverse consegne sulla base di differenti ordini che l'*AIFA* effettuerà secondo le proprie esigenze non potendo in ogni caso superare l'importo previsto quale corrispettivo complessivo della fornitura oggetto del presente *Contratto* di cui al successivo art. Le richieste delle singole forniture (c.d. Ordinativi di fornitura) all'*Aggiudicatario* avverranno, mediante apposita richiesta scritta, inoltrata al referente di cui all'art. 6 comma 2 del presente *Contratto*, con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il materiale ordinato dovrà essere consegnato presso l'*AIFA*, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta come sopra avanzata.

Salvo diverso accordo tra le *Parti*, la consegna dovrà avvenire tra le ore 9.00 e le

ore 16.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. La bolla di consegna controfirmata

da AIFA farà fede circa il giorno e i quantitativi dell'avvenuta consegna.

4. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA*

rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente

complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data del

verbale di inizio attività e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le

obbligazioni contrattuali. E' fatta salva la facoltà di recesso dell'*AIFA* secondo le

modalità indicate al successivo art. 11.

2. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di

richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo

esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi*

oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi

di durata contrattuale.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del

contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.

50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione della *Fornitura* oggetto del

presente *Contratto* nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in €

58.062,77 (cinquantottomilazerosessantadue/77), oltre IVA, come da *Offerta*

Economica presentata dal *Fornitore* nell'ambito della procedura di gara.

2. L'*AIFA* non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo. L'importo

del corrispettivo che sarà effettivamente erogato mensilmente al Fornitore, dietro presentazione di regolare fattura, sarà dato dalla somma dei **PREZZI UNITARI AL MESE** offerti dal Fornitore nell'Offerta Economica (indicati nella colonna "D") per la **Quantità di beni richiesti ed effettivamente forniti nel mese di riferimento.**

3. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione della *Fornitura*, anche in caso di di trasferimento e/o ampliamento della/e sede/i dell'AIFA, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

4. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

5. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) della *Fornitura* che non superi il 2% dell'importo di cui al precedente comma 1, il corrispettivo totale indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

6. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28

marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

7. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità della *Fornitura* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 75905342D0, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000 e riportare obbligatoriamente gli estremi del Documento di Trasporto.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei



pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e

con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute

valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si

applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it:

- copia dell'Ordinativo della fornitura emesso da AIFA;
- un prospetto dettagliato con l'indicazione delle Forniture/Servizi fatturati e dei relativi costi;
- copia del Documento di Trasporto/Bolla di consegna debitamente controfirmato

da AIFA;

Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegati a fattura n. _____, CIG n.

_____, Fornitore _____", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

In assenza di tutto quanto sopra richiesto, le fatture non potranno essere liquidate.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione

1. Nello svolgimento della *Fornitura*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa

comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a provvedere alla *Fornitura* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione della *Fornitura* indicate nel *Contratto*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati

dall'Aggiudicatario.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina la Sig.ra Rossella Molica Bisci quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore della *Fornitura* il Sig. Mauro Ferrando il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti la *Fornitura*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

4. La *Fornitura* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione

del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di

disporre affinché nell'esecuzione della *Fornitura* oggetto dell'appalto vengano

rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al

rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il

Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente

Contratto, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il

suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*,

l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi

la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della

redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra,

l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e

ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità

dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in

materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per

tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;



- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum.

L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 2.903,13 (duemilanovecentotre/13) in virtù della riduzione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio

ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, la *Fornitura* non venga espletata in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 4 comma

1, per il caso ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto

del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

cu

- a) L'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* quali a titolo meramente esemplificativo un eventuale trasferimento e/o ampliamento della/e sede/i dell'AIFA, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
- b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.
- d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.
- e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno



permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente

Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.

106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Aggiudicatario* iniziale succeda, per

causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,

fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che

soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi

altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere

l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche

parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore*

contraente di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto

della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà

l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di

risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori

danni.

5. E' consentito il subappalto dei servizi di "Ritiro e consegna cotone" come

richiesto dal *Fornitore* in fase di gara nei confronti della società Elis Italia Spa con

sede legale in San Giuliano Milanese (MI) – 20098- Via Monferrato 62, Codice

Fiscale e Partita Iva 05451410158, per l'esecuzione delle attività di "Ritiro e

consegna cotone" per un importo massimo pari ad euro 10.451,28

(diecimilaquattrocentocinquantuno/28) oltre IVA, corrispondente al 18,00%

dell'importo del presente *Contratto*, giusta determina DG n. 2032 del 13/12/2018

e stante la previa richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* contenente in allegato la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a



qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare

vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante

Handwritten signature and circular stamp.

dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'Aggiudicatario (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 75905342D0");

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'agenzia italiana del farmaco conformi alle disposizioni di cui al dm. emesso dal ministero dell'ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (cam)".

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di n. 18 (diciotto) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Aggiudicatario. Esso è redatto su n.35 (trentacinque) pagine complessive ed è sottoscritto mediante

apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Paredes Italia SpA

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Luca Li Bassi M)

(Girolamo Lo Presti)

Procuratore

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto Girolamo Lo Presti in qualità di Procuratore munito dei necessari

poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza

di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di

accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di

seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio


Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali



Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Paredes Italia SpA

Firm.to digitalmente

(*Girolamo Lo Presti*)

Procuratore



E' copia conforme all'originale
composta di n. 35 fogli.

Il presente documento è stato
firmato digitalmente in data

14/12/2018

Roma II

IL FUNZIONARIO

14/12/2018
Cara